

## **REGOLAMENTO ALUNNI**

### **TITOLO IV**

#### ***Art.60***

#### ***Diritti***

Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola che ne tutela dignità e diritto alla riservatezza.

Gli alunni hanno diritto di essere informati adeguatamente sulle scelte di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, sull'organizzazione della scuola e sui criteri di valutazione.

Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il loro rendimento.

Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative o obbligatorie offerte dalla scuola devono essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e dei bisogni di alunni e studenti.

Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

#### ***Art.61***

#### ***Doveri***

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti preziosi o danaro se non in misura strettamente necessaria e a non lasciarli negli indumenti appesi nelle aule e negli spogliatoi della palestra.

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti dei loro compagni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei cittadini temporaneamente presenti a scuola, comportamenti rispettosi e corretti.

Gli alunni sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza definite dalla scuola.

Gli alunni devono utilizzare correttamente le strutture scolastiche, la strumentazione tecnica e i sussidi scolastici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli alunni entrano nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, quelli in ritardo giustificato rispetto all'orario prescritto, sono ammessi comunque in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del vicario o del docente delegato della 1ª ora. L'alunno recidivo nel ritardo viene ammesso in aula, ma il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione ai genitori.

Gli alunni non possono essere allontanati dalla scuola se non per gravi motivi e dal Dirigente Scolastico; in tal caso dovranno essere accompagnati a casa da un collaboratore scolastico o prelevati da un genitore o familiare. L'eventuale uscita di un alunno dalla scuola prima della fine delle lezioni per motivi familiari deve essere richiesta per iscritto dal genitore, il quale provvederà a prelevare, personalmente, il proprio figlio dalla scuola.

Gli alunni assenti sono riammessi in classe dal docente della prima ora previa giustificazione prodotta sull'apposito libretto o sul diario debitamente firmata dal genitore che ha preventivamente depositato la firma in segreteria.

Gli alunni assenti dalle lezioni per motivi di salute per oltre 5 giorni, sono ammessi alle lezioni dal docente in servizio nella prima ora previa presentazione di regolare certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.

Le assenze superiori a 5 giorni senza certificazione medica e tutte quelle assenze brevi che presentano una particolare rilevanza per una proficua frequenza sono giustificate dal Dirigente Scolastico.

Gli alunni sono tenuti ad avere cura di sé e delle proprie cose, ad usufruire delle attrezzature scolastiche, dei locali scolastici e dei servizi igienici con il massimo rispetto. Ogni comportamento irrispettoso, di incuria e scorrettezza che produca danno a persone o cose, accertato inequivocabilmente, è addebitato all'autore.

Qualora non fosse possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o dell'intera classe a seconda dei casi.

Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifiuto secondo le modalità comunicate dalla scuola.

Vanno altresì rifiuti gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche.

Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di loro proprietà.

#### **Art.62** **Norme sulla sicurezza**

Gli alunni accederanno ai laboratori, alle aule speciali e alla palestra solo in presenza dell'insegnante.

In questi ambienti gli alunni e i docenti indosseranno un abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra tutti devono osservare le norme di comportamento specifiche richiamate dal piano di emergenza o dalle apposite tabelle appese e illustrate all'inizio e durante l'anno scolastico dai docenti coordinatori delle classi.

L'accesso alla palestra è consentito a chi porta scarpe da ginnastica. Gli alunni possono sostare negli spogliatoi solamente per il tempo necessario a cambiarsi.

Coloro che non partecipano alle attività pratiche della lezione di educazione fisica, restano sotto la vigilanza del docente.

Gli alunni devono avere la massima cura nell'uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine, delle attrezzature, comprese quelle destinate ad attività ginnico sportive, agendo sempre con prudenza e massima attenzione; sono inoltre tenuti a segnalare immediatamente all'insegnante presente, i danni e le rotture eventualmente rilevate.

Gli alunni devono tenere e lasciare in ordine il luogo di svolgimento delle attività didattiche, ludiche e sportive. I rifiuti devono essere accuratamente depositati negli appositi contenitori. I servizi igienici devono essere lasciati puliti e in ordine come ciascuno desidererebbe trovarli.

Gli alunni non devono correre mai nelle aule, lungo i corridoi, sulle scale, nei piazzali esterni; gli spostamenti all'interno della scuola sono consentiti solamente per motivazioni didattiche, sotto la guida dei docenti.

Gli alunni devono conoscere il piano d'emergenza e in particolare le disposizioni per l'evacuazione degli edifici affisse all'ingresso della scuola e in ogni aula accanto alla porta d'ingresso, dove è riportata la cartina che indica il percorso da seguire.

L'ordine di evacuazione viene diramato tramite tre squilli consecutivi prolungati della campanella nella sede centrale di via Appia e nella sede staccata di via Melfi.

### ***Art.63***

#### ***Norme di disciplina***

In conformità al c. 2 art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, "I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica".

### ***Art. 64***

#### ***Misure disciplinari***

In considerazione del valore non coercitivo dell'azione disciplinare si prevedono le seguenti misure disciplinari:

- a. richiamo verbale (privato od in classe) ad opera dell'insegnante
- b. richiamo scritto dell'insegnante su libretto personale con comunicazione alla famiglia
- c. richiamo scritto sul giornale di classe ("nota") ad opera dell'insegnante e/o del Dirigente Scolastico
- d. allontanamento dalla lezione con rinvio al Dirigente Scolastico per eventuale richiamo scritto.

Tali provvedimenti rientrano nel normale processo educativo e si configurano come strumenti primi che gli insegnanti utilizzano per intervenire sulle mancanze disciplinari meno gravi. Pertanto non costituiscono sanzione disciplinare, influiscono sulla valutazione del comportamento ma non prevedono punizioni o risarcimenti.

I provvedimenti vengono comminati per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza, per irregolarità nella frequenza e per assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva. In questi casi i docenti o il capo d'Istituto valuteranno la gravità della mancanza e stabiliranno il provvedimento che riterranno adeguato.

### ***Art.65***

#### ***Sanzioni disciplinari***

Hanno invece carattere di sanzione disciplinare i seguenti provvedimenti:

- a. Attività obbligatoria in favore della comunità scolastica in orario extracurricolare fino ad un massimo di cinque giorni
- b. Attività obbligatoria in favore della comunità scolastica in orario extracurricolare fino ad un massimo di quindici giorni
- c. Sospensioni dalle lezioni fino a cinque giorni
- d. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni

Tranne che nei casi previsti dal c. 9, art. 4 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, la sospensione dalle lezioni deve intendersi, di norma, con frequenza obbligatoria.

Per recidiva nei comportamenti che prevedono provvedimenti disciplinari si comminano le sanzioni di cui alla lettera **a**.

Per mancanze che segnalino assenza di rispetto per il personale scolastico, per i compagni e per i principi di cui all'art. 1 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, nonché scarsa considerazione per strutture macchinari e sussidi didattici si comminano le sanzioni di cui alla lettera **b**.

Per recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente si comminano le sanzioni di cui alla lettera **c**. in aggiunta a quelle di cui alla lettera **b**.

Per comportamenti che denotino grave violazione dei doveri o che procurino particolare turbativa al regolare andamento della scuola, ovvero che manifestino dispregio per le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'istituto, si comminano le sanzioni di cui alla lettera **d**. Ad esse possono essere aggiunte le sanzioni di cui alla lettera **b**.

Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni alle strutture, ai macchinari ed ai sussidi didattici dell'Istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno.

#### ***Art.66***

##### ***Casi di rilevanza penale***

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.

Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo.

Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio dei nulla osta, anche in corso d'anno.

#### ***Art.67***

##### ***Il procedimento disciplinare***

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari deve sempre essere preceduta dalla contestazione d'addebito (scritta) da parte del Dirigente Scolastico (non oltre 15 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto), consentendo ai genitori dell'alunno di presentare, entro due giorni dall'avvenuta contestazione, per iscritto, le proprie controdeduzioni a difesa al Dirigente Scolastico il quale informerà l'organo competente ad irrogare la sanzione.

In alternativa alla contestazione d'addebito e su richiesta del Consiglio di Classe, lo studente sottoposto a procedimento disciplinare può essere invitato a comparire davanti al Consiglio stesso, prima della decisione, per esporre le proprie ragioni a difesa.

Entro la settimana successiva l'organo disciplinare competente si riunisce per decidere l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione del procedimento.

Le sanzioni disciplinari di cui alla lettera **a.** e **c.** dell'Art. 2 sono irrogate dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe.

Le sanzioni disciplinari di cui alla lettera **b.** e **d.** dell'Art. 2 sono irrogate dal competente Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.

#### ***Art.68***

##### ***La procedura di garanzia***

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di Garanzia dell'Istituto (organo che ha competenza sulla legittimità formale degli atti) che, nei successivi sette giorni, decide in via definitiva, con possibilità di confermare o annullare, il provvedimento.

In caso di annullamento il provvedimento viene rinviato all'organo disciplinare competente, che decide, in via definitiva, nei sette giorni successivi sulla base delle indicazioni del Consiglio di Garanzia.

Contro le sanzioni disciplinari irrogate in via definitiva è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi.

#### ***Art.69***

##### ***L'organo di garanzia e la documentazione***

Il Consiglio di Garanzia è costituito dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto e dura in carica tre anni.

Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente scolastico o un docente componente la Giunta Esecutiva, se ne prevede la sostituzione.

Il Consiglio di Garanzia si riunisce entro sette giorni dalla presentazione del ricorso disciplinare e provvede a valutare tutti gli atti a propria disposizione.

Di tutte le sanzioni viene data comunicazione scritta alla famiglia degli studenti interessati.

Di tutte le sanzioni sarà tenuta documentazione scritta in un apposito registro a carattere riservato.

Della sospensione superiore a tre giorni può essere fatta menzione nella pagella e nel registro generale dei voti.

**Estratto dal REGOLAMENTO D'ISTITUTO**